

LEGGE 12 maggio 2010, n. 11

Art. 96.

Semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali

1. Per le opere soggette a permesso di costruire, il parere relativo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, di competenza delle Aziende sanitarie provinciali, è sostituito da un'autocertificazione di un progettista abilitato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico – discrezionali.

2. Per le opere da realizzarsi mediante denuncia di inizio attività, il parere relativo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, di competenza delle Aziende sanitarie provinciali, è sostituito da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e che non siano in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.